



CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO ISEE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 76 DEL 26.11.2015

Sommario

Titolo I	Disposizioni generali.....	3
Articolo 1.	Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2.	Ambito di applicazione del Regolamento.	3
Titolo II	Criteri generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.	4
Articolo 3.	Destinatari degli interventi e delle prestazioni sociali agevolate.	4
Articolo 4.	Accesso e compartecipazione.....	4
Articolo 5.	Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio-sanitarie.....	5
Articolo 6.	Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia.....	5
Articolo 7.	Definizione del nucleo familiare.....	5
Titolo III	Gestione dei procedimenti.....	6
Articolo 8.	Autocertificazione dei valori ISE e ISEE.....	6
Articolo 9.	Procedimento di stato di abbandono e di estraneità.....	6
Articolo 10.	Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale.....	7
Articolo 11.	Determinazione dell'ISEE corrente.....	7
Articolo 12.	Validità e aggiornamento dell'attestazione.....	8
Titolo IV	Controlli.....	8
Articolo 13.	Principi sui controlli.....	8
Articolo 14.	Controlli puntuali.....	8
Articolo 15.	Controlli a campione.....	9
Articolo 16.	Modalità di svolgimento dei controlli.....	9
Articolo 17.	Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.....	10
Articolo 18.	Sanzioni amministrative.....	10
Titolo V	Disposizioni finali.....	11
Articolo 19.	Disciplina delle decorrenze.....	11
Articolo 20.	Norme finali.....	11
Titolo VI	Allegati.....	12
Allegato n. 1	Tabella controlli (riferimento art. 16).....	12

Titolo I Disposizioni generali.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

1. Questo Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Corbetta.
2. Questo Regolamento recepisce il D.P.C.M. 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nonché i provvedimenti attuativi di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
3. Questo Regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 di questo Regolamento.

Articolo 2. Ambito di applicazione del Regolamento.

1. In fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. La Giunta comunale può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione, tenendo delle indicazioni regionali.
2. Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A1.
 - Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.)
 - Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza).
 - Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).
3. Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A2.
 - Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
 - Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociale a favore delle persone disabili di maggiore età (es. C.S.E., S.F.A, S.A.D.H.)
 - Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.
4. Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A3.
 - Servizio assistenza domiciliare minori.
 - Comunità educative.
 - Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
 - Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
 - Scuole dell'infanzia.
 - Trasporto scolastico.
 - Mensa scolastica.

- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare.
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti.
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari).

Titolo II Criteri generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 3. Destinatari degli interventi e delle prestazioni sociali agevolate.

1. I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 328/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale e in situazione di bisogno.

2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 4. Accesso e compartecipazione.

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1 e A.3, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 da parte di persone con disabilità di maggiore età, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei regolamenti o nei bandi che disciplinano gli stessi servizi e prestazioni.

Articolo 5. Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio-sanitarie.

1. Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della legge regionale n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni o con l'Ambito.

3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui, non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, questa può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti con regolamento del Comune una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 6. Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia.

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del valore ISEE di indigenza corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.

2. La Giunta comunale definisce annualmente le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri in funzione delle diverse tipologie di servizi, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

3. La Giunta comunale può stabilire ulteriori criteri di selezione e condizioni aggiuntive per la concessione dell'esonero dal pagamento; tra queste può essere compreso anche lo svolgimento di attività in favore della collettività in analogia con quanto previsto dalla disciplina sul c.d. "baratto amministrativo" (legge n. 164/2014).

4. Per i contributi economici, gli interventi e i servizi l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti è possibile nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Articolo 7. Definizione del nucleo familiare.

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Titolo III Gestione dei procedimenti.

Articolo 8. Autocertificazione dei valori ISE e ISEE.

1. I valori ISE e ISEE rientrano gli stati, i fatti e qualità per i quali l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) è ente certificante secondo la disciplina del D.p.r. n. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

2. Pertanto i valori ISE/ e SEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel Titolo IV di questo Regolamento.

3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Articolo 9. Procedimento di stato di abbandono e di estraneità.

1. I procedimenti regolati da questo articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dell'Ufficio Servizi sociali delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 4 comma 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 9 comma 2 lettera b1) per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 10 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza all'Ufficio Servizi sociali del Comune di residenza, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Il Responsabile del Settore Servizi sociali accerta con proprio provvedimento l'eventuale stato di abbandono, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede all'Ufficio Servizi sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Il Responsabile del Settore Servizi sociali accerta con proprio provvedimento l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale.

4. Gli atti di accertamento di previsti da questo articolo vengono accettati dagli uffici comunali o dai centri di assistenza fiscale nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Articolo 10. Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
3. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 11. Determinazione dell'ISEE corrente.

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a. redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b. redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

6. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

8. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Articolo 12. Validità e aggiornamento dell'attestazione.

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;

2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

- a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b. per i procedimenti che prevedono l'accesso, agevolazioni o l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

Titolo IV Controlli.

Articolo 13. Principi sui controlli.

1. Le dichiarazioni DSU presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'INPS e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune o dall'Ambito potranno essere effettuate controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione.

3. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

4. L'attività di controllo e verifica deve essere:

- a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- c) proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- d) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

5. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, è comunque attribuito al responsabile di settore un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dai propri uffici.

6. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.

Articolo 14. Controlli puntuali.

1. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

2. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Articolo 15. Controlli a campione.

1. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nei regolamenti o nei bandi che disciplinano le prestazioni e gli interventi.
2. Il responsabile di settore può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.
3. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi. Questi criteri devono comunque prevedere un peso doppio all'interno del campione per le attestazioni ISEE pari a zero e per le attestazioni con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

Articolo 16. Modalità di svolgimento dei controlli.

1. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
 - b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
 - c. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
2. L'ufficio procedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 di questo Regolamento.
3. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

4. E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Articolo 17. Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE;

2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.p.r. n. 445/2000.

5. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.p.r. n. 445/2000.

6. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il responsabile del Settore trasmetterà gli atti all'ufficio competente per attivare le forme di recupero coattive consentite dalla legge.

7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

8. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Articolo 18. Sanzioni amministrative.

1. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, il responsabile del settore competente per la prestazione sociale agevolata indebitamente percepita applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012.

2. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Titolo V Disposizioni finali.

Articolo 19. Disciplina delle decorrenze.

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo per cui sono concesse, fatta salva la possibilità di presentare l'ISEE corrente o una nuova attestazione più favorevole come previsto dall'art. 12 di questo Regolamento.

2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 20. Norme finali.

1. Questo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

2. Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e s.m.i. e il D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore di questo Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione di questo Regolamento.

Titolo VI Allegati.

Allegato n. 1 Tabella controlli (riferimento art. 16)

Tabella riferita ai controlli previsti dall'art.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi esclusi dal controllo automatico previsto dall'Inps tramite l'Agenzia delle Entrate.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta riscontro all'INPS, INAIL, e agli altri Enti competenti. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e in caso di mancata corresponsione dal parte del genitore tenuto, dimostrazione di eventuali azioni intraprese a tutela dei figli.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e ricevute di versamento degli assegni.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.